

# **Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne**

**(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)**

**Modifica del 12 gennaio 2000**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sul bestiame da macello è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1 ultimo periodo e cpv. 5*

<sup>1</sup> ... *Concerne unicamente il testo francese.*

<sup>5</sup> Per lombi importati in virtù della disposizione prevista all'articolo 21 capoverso 1, si intendono i lombi interi o, in uguale quantità, tagliati a filetti, girelli e controfiletti.

*Art. 5*                    Criteri per la classificazione della qualità

<sup>1</sup> I criteri per la classificazione della qualità di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina sono costituiti dall'età, dalla carnosità e dal tessuto grasso. Possono anche essere presi in considerazione i criteri scientifici riconosciuti della qualità della carne e del grasso.

<sup>2</sup> Per gli animali macellati della specie suina la carnosità è considerata un criterio per la classificazione della qualità. Possono anche essere presi in considerazione i criteri scientifici riconosciuti della qualità della carne e del grasso.

*Art. 19 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Le quote del contingente doganale delle singole categorie di carne sono assegnate in funzione dei seguenti tipi di prestazione all'interno del Paese:

- b. per i muscoli di manzo preparati: secondo il quantitativo di muscoli di manzo di animali indigeni, preparati e salati nel periodo di calcolo;

*Art. 22 cpv. 3*

*Abrogato*

<sup>1</sup>    **RS 916.341**

*Art. 39 cpv. 5*

<sup>5</sup> Tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2000 gli aventi diritto potranno importare, all'aliquota di dazio del contingente, nella categoria di carne e prodotti carnei denominata «carne di animali della specie ovina», solo la quantità corrispondente alla media delle loro importazioni effettuate nel corso dei mesi di novembre e dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1910